

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA
VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

Indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale da parte
dell'ente della riscossione

Audizione dell'ANTI
(Associazione Nazionale Tributaristi Italiani)

Avente ad oggetto, in particolare, il disegno di legge portante
*“Disposizioni concernenti la rateizzazione a lungo termine di
carichi fiscali, contributivi e di altra natura affidati all'agente della
riscossione”* (A.S. n. 1375)

Roma, 4 marzo 2025

SOMMARIO

1. Premessa
2. La situazione attuale del *“magazzino fiscale”*
3. Gli interventi di carattere strutturale (la legge delega del 2023 e il suo decreto di attuazione)
 - 3.1) Pianificazione annuale dell’attività di Riscossione
 - 3.2) Discarico automatico dei crediti inesigibili
 - 3.3) Compensazione tra rimborsi e debiti iscritti a ruolo
4. Gli interventi di carattere straordinario (la c.d. *“Rottamazione quinquies”*)
 - 4.1) Finalità e caratteristiche generali del disegno di legge
 - 4.2) Osservazioni sulle singole norme del disegno di legge
5. Conclusioni

1. PREMESSA

Illustre Presidente, egregi Commissari,

ringraziamo per l'invito rivolto all'ANTI - Associazione Nazionale Tributaristi Italiani a fornire il proprio contributo ai lavori di codesta Spett.le Commissione aventi ad oggetto un'indagine conoscitiva sulla gestione del cosiddetto “*magazzino fiscale*” da parte dell'ente preposto alla riscossione dei tributi.

Desideriamo ricordare che, fin dalla sua istituzione, avvenuta nel 1948 per impulso dell'allora Ministro delle Finanze Ezio Vanoni, ANTI associa studiosi ed operatori della materia al fine di promuovere con un approccio interdisciplinare studi e ricerche nel campo del diritto tributario e finanziario, avendo particolare attenzione alla razionalizzazione del sistema tributario. Uno dei suoi compiti principali è quello di cooperare con le Istituzioni nella elaborazione dei provvedimenti legislativi al fine di concorrere al progresso del sistema tributario in ogni sua componente.

Il tema che forma oggetto dell'indagine nel cui ambito si colloca l'odierna audizione assume senz'altro un rilievo notevole nella corretta gestione dei rapporti tra fisco e contribuenti. In effetti, approfondire i problemi di gestione dei carichi fiscali affidati all'agente della riscossione appare quanto mai urgente, oltre che importante, alla luce della costante crescita, nel corso dei decenni, delle dimensioni del “*magazzino fiscale*” (che, ad oggi, avrebbe quasi raggiunto l'ammontare di un terzo del debito pubblico) e delle difficoltà che sussistono nel verificare l'effettiva possibilità di recuperare tali somme e nell'accertare se si riferiscono a contribuenti non più esistenti, sottoposti a procedure concorsuali o comunque non più solvibili oppure se risultano affidate da più di dieci anni senza che siano stati effettuati atti interruttivi.

La normalizzazione di questa situazione sarebbe di sicuro giovamento per l'esattezza e la trasparenza dei conti pubblici. Conoscere le cause da cui essa

deriva e il grado di effettiva realizzabilità di tali crediti consentirebbe di cancellare le somme non più riscuotibili, esponendo in bilancio soltanto quelle che ancora conservano margini di recuperabilità. Non si ignora l'impatto che una così imponente *"pulizia di bilancio"* avrebbe sugli equilibri finanziari dei conti dello Stato. Ma differire ulteriormente questa indagine non farebbe che aumentare la differenza tra dato contabile e dato effettivo, esponendo l'Italia al crescente rischio di incorrere nell'inadempimento dei suoi obblighi nei confronti dell'Unione europea in materia di sostenibilità del debito pubblico.

In ogni caso, la conoscenza di questi dati consentirebbe una migliore valutazione delle possibili misure da adottare per ridimensionare stabilmente il fenomeno e rimuovere le cause che hanno portato alla sua nascita ed alla sua così rilevante crescita.

Gli interventi possibili per ottenere questi risultati operano su due piani distinti: un primo gruppo di interventi, di carattere strutturale, dovrebbe evitare nel futuro l'ulteriore formazione di nuovo *"magazzino fiscale"*; il secondo gruppo di interventi, di carattere straordinario, dovrebbe fornire gli strumenti per *"smantellare"* il *"magazzino fiscale"* attualmente esistente, depurandolo della parte inesigibile.

L'intervento di carattere strutturale è stato adottato dalla legge delega n. 111/2023, cui ha dato attuazione il decreto legislativo n. 110/2024 (c.d. *"Decreto riscossione"*).

L'intervento di carattere straordinario, è disciplinato nel disegno di legge AS n. 1375 (a prima firma del senatore Romeo e vertente sulla rateizzazione a lungo termine dei carichi fiscali), presentato alla Presidenza del Senato l'11 febbraio 2025, attualmente all'esame di codesta Spett.le Commissione.

Nel seguito, dopo aver riportato sinteticamente la situazione attuale del *"magazzino fiscale"*, si fornirà il punto di vista dell'ANTI su entrambi gli interventi.

2. LA SITUAZIONE ATTUALE DEL “MAGAZZINO FISCALE”

Recentemente, l’On.le Alberto Gusmeroli, Presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, ha dichiarato alla stampa (*Il Sole 24 Ore* del 18/2/2025) che, ad oggi, i crediti erariali per cartelle di pagamento scadute e non riscosse ammonterebbe a 1.270 miliardi di euro, che i soggetti debitori coinvolti sarebbero circa 23 milioni e che per riscuotere queste somme sarebbero stati emessi 163 milioni di cartelle.

Nella sostanza, questi dati sono coerenti con quelli diffusi dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla data del 31 dicembre 2023 (illustrati dal Direttore *pro tempore* Ernesto Maria Ruffini il 1° febbraio 2024 nel corso di *Telefisco*), che già segnalavano un valore del carico contabile residuo dei crediti non riscossi affidati dai vari enti creditori all’agente della riscossione a far data dal 1° gennaio 2000 pari a circa **1.206,6 miliardi** di euro.

Scendendo nell’analisi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori elementi di valutazione.

Il **40%** dei detti crediti appariva di **difficile recuperabilità** per le condizioni soggettive dei contribuenti debitori: 151,7 miliardi di euro risultavano dovuti da soggetti interessati da procedure concorsuali, 195 miliardi di euro da persone decedute e da imprese cessate, 136,5 miliardi da soggetti che all’Anagrafe tributaria risultavano nullatenenti.

Per l’**8%** dei crediti (circa 100,4 miliardi di euro) l’attività di riscossione, alla data del 31 dicembre 2023, era sospesa per effetto di provvedimenti di sospensione delle procedure di recupero, a cui sono riconducibili anche gli importi residui dei carichi indicati nelle domande di adesione alla “*Rottamazione-quater*” e per i quali sono in corso i piani rateali di pagamento agevolato.

La quota residua del **52%**, pari a 502,5 miliardi di euro, risultava composta per il suo 81% da crediti verso contribuenti nei cui confronti erano già state svolte azioni esecutive e/o cautelari.

Al netto delle somme oggetto di rateizzazione (18,8 miliardi di euro), il magazzino residuo, su cui si poteva ragionevolmente ipotizzare una certa efficacia delle azioni di recupero, si riduceva a 101,7 miliardi di euro.

Quanto alla **“qualità” dei carichi**, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il 76% dei singoli crediti era di importo inferiore a 1.000 euro e che oltre il 50% dei contribuenti era stato iscritto a ruolo in oltre cinque annualità differenti.

Quanto alla **vetustà** dei crediti, solo il 45% del valore residuo di magazzino era stato affidato in riscossione dagli enti creditori negli anni successivi al 2015, un ulteriore 27% era stato affidato nel periodo 2011-2015 ed il restante 28% del valore residuo da riscuotere, pari a quasi 336 miliardi di euro, era relativo a crediti affidati dagli enti creditori fino al 2010, in gestione, quindi, da più di tredici anni.

Quanto alla natura dei **crediti in magazzino**, il 2% era stato affidato dai Comuni.

Sempre secondo l’analisi fatta dall’Agenzia delle Entrate, le cause della formazione (e del costante incremento) del *“magazzino fiscale”* da parte dell’ente della riscossione sono da rinvenirsi innanzitutto nel fatto che questo ha dovuto gestire, per conto di vari enti pubblici creditori, un gran numero di crediti, molti dei quali erano, fin dall’inizio, di difficile recupero.

Alla luce delle preoccupanti indicazioni che scaturiscono dai dati suddetti è certamente lecito ritenere che ci si trovi di fronte ad una vera e propria emergenza, da fronteggiare al più presto e con determinazione.

3. GLI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE (LA LEGGE DELEGA E IL SUO DECRETO DI ATTUAZIONE)

Il decreto legislativo n. 110/2024 (c.d. Decreto riscossione) contenente norme di attuazione della legge n. 111/2023, ha introdotto una serie di misure dirette al miglioramento del sistema di riscossione. Tra i principi chiave, sono inclusi:

- a) **Pianificazione annuale delle attività di riscossione**, suddivise per codice fiscale, per consentire una gestione mirata dei crediti;
- b) **Discarico automatico dei crediti divenuti inesigibili**, escludendo i casi in cui siano in corso procedure esecutive o concorsuali (riforma degli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n. 112/1999), e **riaffidamento delle somme inesigibili** se emergono nuove informazioni reddituali o patrimoniali;
- c) **Compensazione tra rimborsi e debiti iscritti a ruolo**.

Di seguito si danno alcuni cenni su questi tre aspetti della nuova disciplina allo scopo di valutarne gli effetti sul tema del “*magazzino fiscale*”.

3.1 Pianificazione annuale dell'attività di Riscossione

Viene previsto un nuovo strumento di pianificazione dell'attività di riscossione dei crediti tributari, da attuarsi annualmente tramite una convenzione specifica tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in cui si mira a ottimizzare i tempi di recupero dei crediti attraverso la gestione ordinata e organizzata dei carichi fiscali.

Nell'art. 2 del Decreto riscossione, in linea con quanto stabilito dall'art. 18 della legge delega, si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2025, l'agente di riscossione, per migliorare la tempestività nelle operazioni di recupero dei crediti, è tenuto a notificare la cartella di pagamento entro nove mesi dall'affidamento in carico, e dovrà compiere tutti gli atti necessari per interrompere i termini di prescrizione.

Inoltre, l'art. 6 dello stesso decreto introduce nuove disposizioni in materia di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione specificato che, in caso di inosservanza delle scadenze o di negligenza che comporti la decadenza o prescrizione del credito, l'ente creditore può avviare un procedimento di contestazione.

Il Decreto riscossione stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente creditore possono richiedere la documentazione relativa ai carichi affidati e avviare un procedimento di verifica per individuare eventuali mancanze da parte dell'agente della riscossione. Se, a seguito della contestazione, viene riscontrata una colpa grave, l'agente della riscossione può definire la controversia pagando una somma ridotta oppure, in alternativa, può ricorrere alla Corte dei Conti.

3.2) Discarico automatico dei crediti inesigibili

Questa nuova procedura, introdotta dall'art. 3 del Decreto riscossione) prevede, a partire dal 1° gennaio 2025, il discarico automatico dei crediti tributari affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione che non siano stati riscossi entro cinque anni dall'affidamento. La procedura mira a liberare il "magazzino fiscale" da carichi difficilmente recuperabili, alleggerendo l'ente di riscossione e permettendo di concentrare le risorse a disposizione sul rimborso dei crediti esigibili.

Sono previste anche ipotesi di "discarico anticipato" per i crediti non esigibili, ad esempio, nei casi di:

- chiusura della procedura di fallimento o liquidazione giudiziale del debitore;
- assenza di beni aggredibili, verificata tramite l'accesso all'Anagrafe Tributaria (il cosiddetto discarico anticipato per "nullatenenza" del debitore);
- mancanza di nuovi beni disponibili, quando negli ultimi due anni non si sono riscontrati cambiamenti nei beni aggredibili.

Il Decreto riscossione (art. 5) stabilisce altresì che, una volta disposto il discarico, anche dopo un discarico per “*nullatenenza*”, l’ente creditore ha l’opzione di riaffidare il recupero del credito per un periodo di due anni, qualora emergano nuove informazioni patrimoniali o reddituali significative sul debitore. Il credito sarà definitivamente discaricato una volta scaduto il termine del riaffidamento.

Il recupero coattivo può essere affidato a soggetti privati, individuati tramite gara pubblica, per tentare di riscuotere somme precedentemente ritenute inesigibili.

Il Decreto riscossione introduce meccanismi di controllo volti a garantire che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione operi in modo trasparente, tempestivo e conforme agli obblighi di legge. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, insieme agli enti creditori, ha il potere di monitorare l’attività dell’Agenzia, in particolare per quanto riguarda i crediti affidati a partire dal 1° gennaio 2025.

3.3) Compensazione tra rimborsi e debiti iscritti a ruolo

La nuova normativa sulla riscossione prevede anche la facoltà dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di proporre al contribuente una compensazione tra le somme da rimborsare e i debiti ancora insoluti.

Le nuove disposizioni prevedono altresì:

- che la compensazione è applicabile solo per i rimborsi di importo superiore a 500 euro, inclusi gli interessi maturati;
- che non è più necessario che per avviare la compensazione i debiti da compensare siano iscritti a ruolo.

La procedura di compensazione prevista dall’articolo 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 può essere estesa ai rimborsi fiscali erogati dall’Agenzia delle Entrate e a quelli relativi alle somme affidate in riscossione da altri enti creditori.

Questi cambiamenti dovrebbero permettere, per il futuro, una gestione più efficiente e trasparente dei crediti tributari, che consentirà di eliminare dai bilanci pubblici (tanto in modo automatico quanto a seguito di un'analisi specifica) quelli non più riscuotibili, salva la possibilità riavviare le procedure di riscossione in presenza di nuovi elementi. Ciò dovrebbe evitare, d'ora in avanti, di proseguire nell'accumulo di crediti non più esigibili o esistenti alimentando una crescita fittizia del *"magazzino fiscale"*.

4. LE POSSIBILI MISURE PER RIDIMENSIONARE IL “MAGAZZINO FISCALE”: LA C.D. “ROTTAMAZIONE QUINQIES”

4.1) Finalità e caratteristiche generali del disegno di legge

Il disegno di legge n. 1375 intende affrontare le criticità di carattere straordinario riguardanti il “*magazzino fiscale*”, consistenti nell’eccessivo accumulo di crediti non recuperabili.

Nella Relazione al disegno di legge si mette in evidenza che *“fattori esterni come la crisi economica, l’aumento del costo della vita e la difficoltà di realizzare la liquidità necessaria”* hanno impedito a molti contribuenti di adempiere con regolarità ai propri obblighi tributari. Sempre secondo la Relazione, *“l’accumulo di interessi e sanzioni non fa altro che peggiorare la condizione di chi già si trova in difficoltà, rendendo il debito insostenibile e compromettendo qualsiasi possibilità di regolarizzazione”*.

Scopo primario del disegno di legge è, pertanto, quello di sanare le situazioni di irregolarità nel pagamento dei tributi che, oltre a costituire un peso finanziario che ostacola l’andamento delle attività economiche e costituisce un potenziale rischio (a volte un concreto rischio) di crisi aziendale, espongono le imprese a pesanti conseguenze nei rapporti con la Pubblica amministrazione frenandone la crescita.

Rispetto ai precedenti provvedimenti di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, il disegno di legge prevede un periodo temporale di dilazione del debito molto più ampio e una maggiore tolleranza per i casi di mancato rispetto delle scadenze dei pagamenti rateali.

4.2) Osservazioni sulle singole norme del disegno di legge

Si formulano nel seguito alcune osservazioni sulle singole norme del disegno di legge n. 1375.

Articolo 1 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

Al **comma 1** si consente la definizione agevolata dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, dietro versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure di esecuzione e di notificazione della cartella, con esonero dal pagamento delle somme affidate a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora e di quelle dovute a titolo di aggio. Con questa previsione viene così ampliato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023 il periodo di copertura dell'agevolazione.

Al **comma 2** si prevede che il pagamento delle somme dovute, entro un periodo temporale più ampio rispetto alle precedenti definizioni agevolate, potrà avvenire con un piano di rateazione di un numero massimo di centoventi rate di eguale importo, la prima con scadenza al 31 luglio 2025 e le restanti all'ultimo giorno di ogni mese successivo fino alla completa estinzione del debito. Con questa norma, pertanto, oltre a concedere una rateazione molto più ampia delle precedenti, *“si elimina anche l'incertezza – nonché il peso psicologico – derivante da importi variabili o da scadenze ravvicinate che potrebbero esporre a rischi ulteriori la stabilità di molte attività”* (così la Relazione al disegno di legge).

Sul piano procedurale, si registra una sostanziale conferma delle disposizioni adottate per le precedenti misure agevolative, con alcuni miglioramenti e chiarimenti. Il **comma 3**, come per le precedenti definizioni agevolate, pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di fornire ai contribuenti, in apposita area del proprio sito *internet*, i dati necessari a individuare i carichi definibili in via agevolata. Il **comma 4** stabilisce che il debitore, entro il 30 aprile 2025, dovrà presentare all'agente della riscossione una dichiarazione in cui manifesta la propria volontà di procedere alla definizione agevolata. Il **comma 5** prevede che nella predetta dichiarazione il debitore indichi l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essi compresi e assuma l'impegno a rinunciare a eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. Il **comma**

6 dispone che la dichiarazione già presentata possa essere integrata entro la stessa data del 30 aprile 2025.

Il **comma 7** stabilisce che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione – a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure di notificazione della cartella di pagamento – si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest'ultima. Il **comma 8** stabilisce che restano comunque definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme versate a qualunque titolo, anteriormente alla definizione, e relative ai debiti definibili.

Al **comma 9** sono stabiliti gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura agevolata (sospensione termini di prescrizione e decadenza; sospensione di precedenti dilazioni fino alla scadenza della prima rata; divieto di iscrizione di fermi amministrativi e ipoteche; divieto di avvio di nuove procedure esecutive o di loro prosecuzione; mancata considerazione di inadempienza del debitore ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del DPR 602/73). Quest'ultima previsione consente di liberare le imprese dagli impedimenti nello sviluppo delle loro attività economiche.

Il **comma 10**, analogamente a quanto previsto per le precedenti definizioni agevolate, affida all'agente della riscossione il compito di comunicare, entro il 30 giugno 2025, ai debitori che hanno aderito alla definizione il *quantum* dovuto.

Il **comma 11** individua le modalità di versamento delle somme dovute, che può essere effettuato mediante domiciliazione su conto corrente oppure con bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare, ovvero presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Il **comma 12** disciplina opportunamente le conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in atto.

Il **comma 13** prevede l'inefficacia della definizione soltanto nell'eventualità di omesso, insufficiente o tardivo versamento di otto rate, anche non consecutive. Questa previsione migliora notevolmente, rispetto ai provvedimenti precedenti, la posizione del contribuente che dopo la richiesta di definizione viene a trovarsi in temporanee condizioni difficoltà ed appare proporzionata al maggior termine della dilazione, orientandosi nel quadro della sempre più ampia collaborazione tra fisco e contribuente a cui si è ispirata la riforma fiscale del 2023.

Il **comma 14**, analogamente a quanto disposto per le precedenti "*rottamazioni*", include nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano in procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per accordi di composizione della crisi e piani del consumatore e nei procedimenti instaurati nell'ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore nonché del cosiddetto "*concordato minore*". Il **comma 15** prevede, inoltre, che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata che sono oggetto di procedura concorsuale o delle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, si applichi la disciplina dei crediti prededucibili.

Il **comma 16** consente di estinguere con le procedure in esame anche i debiti relativi a precedenti istituti di "*pace fiscale*" (definizioni agevolate) e, in particolare, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2022, anche se con riferimento a essi si è determinata l'inefficacia della definizione, purché oggetto di dichiarazioni rese nei termini di legge.

Il **comma 17** stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo contenuto nei carichi definiti.

Il **comma 18** estende la definizione agevolata anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di previdenza privati, preve apposite delibere dei medesimi enti pubblicate nei rispettivi siti *internet* istituzionali entro il 31 gennaio 2025, se comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata. È da segnalare l'erroneo riferimento della data evidenziata (*"entro il 31 gennaio 2025"*) da doversi riferire evidentemente ad un periodo successivo (ad es. *"entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"*, come stabilito dal successivo art. 2 per l'estensione della definizione agevolata alle entrate delle regioni e degli enti locali).

Infine, il **comma 19** dell'art. 1 specifica che le illustrate disposizioni si applicano anche ai crediti che siano stati oggetto di provvedimento amministrativo di rideterminazione o di provvedimento giurisdizionale favorevole all'ente creditore, ancorché riferiti a ruoli riportati a zero, ai carichi, ai ruoli, alle cartelle e alle comunicazioni di irregolarità (gli *"avvisi bonari"*) notificate fino al 31 dicembre 2024 a seguito di controlli delle dichiarazioni fiscali. A tal proposito è da segnalare l'erroneo riferimento alla data evidenziata (*"fino al 31 dicembre 2024"*) di notifica delle comunicazioni di irregolarità in quanto successiva a quella (*"al 31 dicembre 2023"*) di affidamento dei carichi agli agenti della riscossione per i quali è possibile avvalersi della definizione agevolata in valutazione.

Articolo 2 (Estensione della facoltà di definizione agevolata alle entrate delle regioni e degli enti locali)

Il **comma 1** consente alle regioni e agli altri enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2018 al 2023, con l'esclusione delle sanzioni. È da segnalare, tuttavia, che la norma fa riferimento alle sole sanzioni e non esclude le somme maturate a titoli di interessi e aggi, come invece è previsto per la definizione dei tributi erariali dal comma 1 dell'art. 1.

Il **comma 2**, sulla scia di quanto previsto per la definizione di cui all'art. 1 (ferma la differenza del numero massimo di rate previste, che non può superare il 31 dicembre 2026, e l'anzidetta esclusione di interessi e aggi), indica gli elementi che deve disciplinare il provvedimento dell'ente locale con cui è disposta la definizione agevolata. Probabilmente, la durata massima notevolmente minore della dilazione è collegata alla misura di norma molto ridotta dei debiti verso gli enti locali. Tuttavia, le diciotto mensilità massime qui riconosciute possono non essere sempre sufficienti ad indurre il contribuente a richiedere la definizione.

Il **comma 3** disciplina gli effetti della presentazione dell'istanza di attivazione della definizione agevolata delle entrate da parte dell'interessato, che consistono nell'immediata sospensione determini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza stessa.

Infine, il **comma 4** prevede che, come avviene per la definizione di cui all'articolo 1, in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza, mentre i versamenti eventualmente già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. Va osservato che il numero di massimo delle rate non pagate (otto) non appare proporzionato al numero massimo di rate previste al precedente comma 2 (diciotto); inoltre, non vengono disciplinate le ipotesi (meno gravi) di insufficiente o tardivo versamento, presenti invece nella speculare disposizione dell'art. 1 (comma 13).

5. CONCLUSIONI

Nella Relazione al disegno di legge si afferma che *“molti contribuenti non riescono a far fronte ai debiti fiscali non per volontà di evasione, ma per l’incapacità di sostenere il peso economico generato da eventi straordinari, come la difficile congiuntura economica degli ultimi due anni”*. Astraendosi dalla ricerca, nel caso concreto, della presenza di un intento evasivo e di una giustificazione all’inadempimento, va riconosciuto che il provvedimento intende proseguire nella politica di riduzione del *“magazzino fiscale”* avviata con le precedenti *“rottamazioni”*, stimolando i contribuenti all’adempimento spontaneo attraverso il duplice incentivo dell’abbuono di sanzioni e interessi (già presente nei provvedimenti agevolativi precedenti) e del prolungamento della durata della dilazione fino a centoventi rate rafforzato da una maggiore elasticità dalla subordinazione dell’inefficacia della sanatoria soltanto dopo il mancato pagamento di otto rate non consecutive (con un notevole miglioramento su entrambi questi fronti rispetto alle condizioni stabilite nelle *“rottamazioni”* precedenti).

Appare chiaro dalla lettura del provvedimento che esso non limita la capacità di accertamento degli uffici affidanti né comporta alcuna rinuncia al contrasto dell’evasione, in quanto i debiti iscritti a ruolo rientranti nella definizione agevolata si riferiscono a tributi già dichiarati dallo stesso contribuente ovvero già liquidati o accertati dall’ufficio, senza alcun pregiudizio per la futura azione accertatrice.

Ad ogni buon conto, il disegno di legge in esame, come gli analoghi provvedimenti precedenti, non comporta per l’erario alcuna perdita in termini di gettito ma si limita a disporre una riammissione in termini (cui è collegata come diretta conseguenza l’eliminazione di sanzioni e interessi), subordinata al pagamento rateale dell’imposta nella misura ivi stabilita. Anzi, come dimostrato dalle edizioni precedenti (rispetto alle quali, peraltro, si intravede fin d’ora una maggiore attrattività), il meccanismo agevolativo è in grado di generare gettiti aggiuntivi di rilevante ammontare.

Per queste ragioni si ritiene di poter accogliere con favore la proposta di introdurre una “*Rottamazione quinquies*” alle condizioni indicate nel disegno di legge n. 1375, con le indicazioni di dettaglio esposte nel precedente § 4.2).

La brevità del tempo disponibili per la preparazione di questo documento non ha consentito, allo stato, maggiori approfondimenti. Si resta comunque a disposizione della Commissione per ogni ulteriore approfondimento.

Roma, 3 marzo 2025

ANTI – Associazione Nazionale Tributaristi Italiani

<i>Il Presidente</i>	<i>Il Responsabile del Comitato Scientifico</i>
	
(Prof. Avv. Gaetano Ragucci)	(Prof. Avv. Pietro Selicato)